



Ai rappresentanti e ai delegati sindacali delle Banche di Credito cooperativo

Alle strutture territoriali

FISAC/CGIL

- 1) *“ Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo “ presso INPS. (di seguito definito Fondo di settore presso l'INPS);*

- 2) *“ Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità (FOCC) “.*

Giovedì 31 ottobre alle ore 22 è stato stipulato con FEDERCASSE l'accordo di adeguamento del Fondo di settore presso l'INPS alle previsioni della legge n. 92/2012.

L'accordo con FEDERCASSE è stato raggiunto a conclusione dell'ultima serrata sessione di trattativa durata due giorni, dopo l'intersindacale nazionale di martedì 29, e a valle di una serie di incontri, che avevano evidenziato anche la complessità tecnico giuridica del negoziato.

Il comunicato unitario delle OO.SS. stipulanti ne illustra i contenuti e il significato per la Categoria delle lavoratrici e dei lavoratori del Movimento di Credito cooperativo.

Il Coordinamento nazionale della FISAC è convocato per il 14 novembre p.v. in Roma presso la Federazione Nazionale per approfondire i contenuti dell'accordo e per la prima valutazione dei rappresentanti sindacali delle BCC, in attesa di sottoporre l'intesa al Comitato Direttivo Nazionale dell'Organizzazione.

Indicazioni più particolareggiate verranno successivamente fornite ai quadri sindacali per la gestione degli strumenti e delle prestazioni offerti dall'ammortizzatore sociale di settore.

La gestione di detti strumenti dovrà avvenire in stretta coerenza con le previsioni del CCNL e, in particolare, delle procedure relative (art. 22, art. 11 bis, nella declinazione dell'art. 22 a seconda delle tipologie nonché delle ricadute sui lavoratori dei differenti processi di riorganizzazione e /o ristrutturazione, trasferimento d' azienda e cessione ramo di azienda (quindi fusioni, scorpori ecc.).

Per una corretta gestione degli strumenti offerti dall'ammortizzatore sociale di settore il discrimine è costituito dalla corretta attivazione e dallo svolgimento delle procedure contrattuali.

In tale senso sono determinanti ruolo e responsabilità dei rappresentanti sindacali.

L'ammortizzatore sociale di settore è stato così ancorato alle nuove previsioni di legge e nel contempo è stato raccordato alle previsioni normative di cui all'accordo 21 dicembre 2012 di rinnovo del CCNL FEDERCASSE.

L'accordo del 31 ottobre prevede che le prestazioni *del " Fondo per la promozione della buona e stabile occupazione e per il sostegno dei livelli occupazionali e della mobilità (FOCC) "*, di cui all'art. 12 dell'accordo di rinnovo 21 dicembre 2012 del CCNL, siano finanziate anche dai datori di lavoro con una contribuzione dello 0.135% a carico dei datori di lavoro e dello 0.005% a carico dei lavoratori , con effetto dal 1° giugno 2013.

Rammentiamo che il FOCC , di prossima istituzione, ha l'obiettivo di concorrere, da un lato alla nuova occupazione e alla stabilizzazione dei contratti precari e dall'altro alla ricollocazione nel Movimento di lavoratori delle BCC licenziati per effetto di crisi aziendali.

Il finanziamento del FOCC non avverrà, pertanto, soltanto a carico dei lavoratori; anzi, impegna le Aziende del Movimento nel concreto esercizio solidaristico delle previsioni di cui all'art. 12 dell'accordo di rinnovo contrattuale a sostegno dei livelli occupazionali.

L'adeguamento del Fondo di settore presso l'INPS diventerà pienamente efficace dopo il recepimento in apposito decreto ministeriale.

Il Fondo di settore presso l'INPS continuerà ad erogare, secondo le regole pregresse, le prestazioni già deliberate alla data di pubblicazione del Decreto ministeriale di recepimento.

L'ammortizzatore sociale di settore , “ incardinato “ nell'INPS, sarà gestito da apposito Comitato amministratore, composto in numero paritario da esperti di parte datoriale e di parte lavoratori.

La legge n. 92/2012 accresce le responsabilità dei componenti il Fondo, in particolare per quanto attiene la gestione e gli equilibri di bilancio, mantenendo distinte le responsabilità degli amministratori dalle funzioni più prettamente sindacali.

Il Fondo di settore presso l'INPS ha lo scopo di attuare interventi nei confronti dei lavoratori dipendenti da tutti i datori di lavoro del Movimento di Credito cooperativo (indipendentemente dal numero di lavoratori occupati) cui si applicano i CCNL stipulati fra Federcasse e le OO.SS. nazionali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, nell'ambito e in connessione con processi di ristrutturazione, di situazioni di crisi, di riorganizzazione aziendale, riduzione o trasformazione o sospensione temporanea di attività o di lavoro, con l'obiettivo di

- a) favorire il mutamento e il rinnovamento delle professionalità;
- b) realizzare politiche attive per il sostegno dell'occupabilità, dell'occupazione e del reddito.

Prestazioni del Fondo di solidarietà presso l'INPS.

a) in via ordinaria:

- 1) contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale, a livello aziendale, provinciale, regionale o interregionale, anche in concorso con gli appositi fondi nazionali, dell'Unione Europea o della cooperazione;
- 2) finanziare specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o da sospensione temporanea dell'attività lavorativa anche per cause previste dalla legislazione vigente in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria ed anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno e/o di incentivazione previsti dalla legislazione vigente e/o da accordi collettivi di Categoria;
- 3) finanziare specifiche prestazioni a favore dei lavoratori interessati da riduzione dell'orario di lavoro in applicazione di contratti di solidarietà espansivi (art. 2 del decreto legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863);

b) in via straordinaria:

erogazione di assegni straordinari per il sostegno al reddito, in forma rateale, e versamento della contribuzione previdenziale correlata , riconosciuti ai lavoratori ammessi a fruirne nel quadro dei processi di agevolazione all'esodo.

c) in via emergenziale:

erogazione, nei confronti dei lavoratori in esubero non aventi i requisiti per l'accesso alle prestazioni straordinarie, di trattamenti economici, integrativi rispetto all'Assicurazione Sociale per l'Impiego (ASpl), anche al fine di assicurare ai lavoratori una tutela in caso di cessazione del rapporto di lavoro, ivi compresa la contribuzione previdenziale correlata.

Finanziamento del Fondo presso l'INPS.

La contribuzione ordinaria al “ *Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell'occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale*

dipendente dalle imprese di credito cooperativo “ è stata fissata nello 0.36% , di cui 0.24% a carico dei datori di lavoro e 0.12% a carico dei lavoratori. calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato.

Il datore di lavoro, che attiva la prestazione di riduzione di orario/sospensione temporanea di attività, è tenuto a versare una contribuzione addizionale, a suo carico, al Fondo di settore presso l'INPS, in caso di accesso alle altre prestazioni previste in una percentuale comunque non inferiore all'1,50%, calcolato sulla retribuzione imponibile , con l'applicazione di un coefficiente correttivo pari al rapporto tra le retribuzioni parzialmente o totalmente perdute dai dipendenti che fruiscono delle prestazioni e le retribuzioni che restano in carico al datore di lavoro.

Per la prestazione straordinaria (assegno straordinario di accompagnamento alla pensione) è dovuto da parte del datore di lavoro un contributo straordinario corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari e della contribuzione previdenziale correlata.

Qualora il datore di lavoro non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo straordinario, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, egli può essere surrogato nel versamento da altri datori di lavoro, destinatari dei CCNL FEDERCASSE e dalla stessa indicati.

La prestazione “ emergenziale “ (assegno emergenziale e contribuzione previdenziale effettiva (33%)) sarà finanziata al 50% dal datore di lavoro che l'attiva e al 50% dal Fondo di settore presso l'INPS.

La prestazione emergenziale viene garantita al lavoratore che ha perso il posto di lavoro per 24 mesi, secondo percentuali di copertura della retribuzione persa a causa del licenziamento, con tetti che privilegiano le retribuzioni più basse.

L'accesso alla prestazione Emergenziale è condizionato all'espletamento delle vigenti procedure contrattuali e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, nonché all'ulteriore condizione che queste ultime si concludano con accordo aziendale.

L'Aspl (la nuova indennità di disoccupazione di legge) concorre alla determinazione dell'assegno emergenziale, fermo i massimali e la copertura di reddito dei lavoratori, come prevista dall'accordo 31 ottobre 2013.

(vedi nota in calce per una prima informativa sulla normativa di legge relativa all'indennità Aspl).

Pertanto, per l'accesso alla prestazione Emergenziale, oltre che la corretta attivazione e lo svolgimento delle procedure contrattuali nonché l'accordo sindacale, sarà necessario il ricorso alle procedure di legge previste in caso di licenziamenti collettivi e/o di licenziamenti individuali plurimi (ove ne ricorrano le condizioni di legge).

Destinatari della prestazione Emergenziale sono lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e che distino dalla pensione più di 60 mesi.

Su questa materia, di particolare delicatezza e complessità, svilupperemo a parte i necessari approfondimenti, evidenziando che il ricorso a detta prestazione costituisce " extrema ratio " .

La formazione, finalizzata alla riqualificazione e riconversione professionale dei lavoratori, sarà finanziata a carico della contribuzione ordinaria, con peculiari regole nella misura disponibile.

Il Fondo interverrà a sostegno del reddito dei lavoratori interessati da riduzioni di orario e/o sospensione temporanea di attività lavorativa, integrando la quota parte di retribuzione persa dal lavoratore per effetto della riduzione di orario, secondo un criterio anche solidaristico e di equità.

Nei casi di riduzione dell'orario di lavoro , il Fondo eroga ai lavoratori interessati un assegno ordinario per il sostegno del reddito calcolato nella misura dell'80% (eventualmente con il concorso degli appositi strumenti di sostegno previsti dalla legislazione vigente o dalla contrattazione collettiva) della retribuzione lorda mensile che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate e per le giornate non lavorate.

Le ore di lavoro non prestate non possono essere complessivamente superiori al 60% dell'orario di lavoro settimanale previsto dal CCNL.

L' assegno viene erogato per la durata massima di 24 mesi, prorogabili per ulteriori 12 mesi, e comunque nel limite complessivo di 36 mesi nel quinquennio.

Gli importi dell'assegno ordinario e del trattamento emergenziale saranno automaticamente adeguati, anno per anno, in base ai criteri INPS.

L'assegno straordinario (di accompagnamento alla pensione) non subisce decurtazioni e/o modifiche al sistema di computo (illustreremo il metodo di computo in altra comunicazione).

La prestazione straordinaria (assegno straordinario di accompagnamento alla pensione) avrà la durata massima di 60 mesi dalla cessazione del servizio al giorno precedente la maturazione del diritto a pensione anticipata o di vecchiaia.

L' assegno straordinario di sostegno al reddito è pari (*) :

a) per i lavoratori che possono conseguire la pensione anticipata (prima di quella di vecchiaia), alla somma dei seguenti importi:

- 1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione anticipata;
- 2) importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

b) per i lavoratori che possono conseguire la pensione di vecchiaia (prima di quella anticipata) alla somma dei seguenti importi:

- 1) importo netto del trattamento pensionistico spettante nell'assicurazione generale obbligatoria con la maggiorazione dell'anzianità contributiva mancante per il diritto alla pensione di vecchiaia;
- 2) l'importo delle ritenute di legge sull'assegno straordinario.

(*) OLTRE ALLA CONTRIBUZIONE PREVIDENZIALE.

La contribuzione previdenziale è effettiva (33%) a carico del datore di lavoro per la prestazione straordinaria (assegno straordinario di accompagnamento alla pensione), per quella ordinaria (assegno ordinario di integrazione salariale della retribuzione persa per effetto di riduzioni di orario/sospensione temporanea di attività), per quella emergenziale, fermo restando l'assoluta specificità ed eccezionalità di tale ultima fattispecie.

EMERGENZIALE.

Il Fondo di settore presso l'INPS, in via emergenziale, provvede :

- a) al finanziamento di specifici trattamenti di sostegno al reddito a favore dei lavoratori interessati da licenziamenti collettivi e non destinatari delle prestazioni straordinarie, subordinatamente al permanere della condizione di disoccupazione involontaria, anche in concorso con prestazioni o strumenti di sostegno eventualmente previsti dalla legislazione ;
- b) al finanziamento dei trattamenti suddetti a favore delle aziende destinatarie del CCNL Federcasse, qualora le stesse assumano a tempo indeterminato i lavoratori che ne sono beneficiari, per tutto il residuo periodo nel quale detti trattamenti spetterebbero;
- c) al finanziamento, per un massimo di 12 mesi, a favore dei predetti lavoratori e su loro richiesta, di programmi di supporto alla ricollocazione professionale.

L'accesso alla prestazione e Emergenziale è condizionato all'espletamento delle procedure contrattuali e di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, a condizione che si concludano con accordo.

L'assegno emergenziale è pari a :

- a) 80% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore, con un massimale pari ad un importo di € 2.252 lordi mensili se la retribuzione tabellare annua dell'interessato è inferiore ad € 38.000;

- b) 70% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua compresa tra € 38.000 ed € 53.000, con un massimale pari ad un importo di € 3.029 lordi mensili;
- c) 60% dell'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore per la quota di retribuzione tabellare annua superiore ad € 53.000, con un massimale pari ad un importo di € 3.523 lordi mensili.

La misura dell' assegno emergenziale è ridotta in caso di ricorso al trattamento ASpl, per tutta la durata di percezione ed in misura corrispondente al valore netto dello stesso, fermo restando, pertanto, il trattamento complessivo a favore del lavoratore come sopra definito.

L'erogazione del predetto assegno è soggetta alle regole di sospensione e di decadenza dal trattamento previste per l'ASpl.

Il Fondo provvede anche al versamento della contribuzione correlata, calcolata sull'ultima retribuzione tabellare lorda mensile spettante al lavoratore.

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere al Fondo di settore presso l'INPS un contributo emergenziale il cui ammontare è pari alla metà delle prestazioni erogate dal Fondo.

Hanno diritto di precedenza le domande presentate da aziende nei casi di dichiarazione di fallimento, di emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sotto posizione all'amministrazione straordinaria qualora la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata.

Qualora il datore di lavoro interessato non sia in condizione di provvedere autonomamente al versamento del contributo emergenziale, ferma restando la sua obbligazione nei confronti del Fondo, può essere surrogato nel versamento da altri datori di lavoro destinatari dei CCNL Federcasse e dalla stessa indicati al Fondo.

Abbiamo visto come l'accesso alle prestazioni del Fondo (ordinarie, straordinarie, emergenziali) è strettamente subordinato ad accordi sindacali stipulati fra i soggetti a ciò abilitati nell'ambito delle previsioni contrattuali (procedure art. 22, art. 11 bis).

Riprenderemo l'argomento in successivi approfondimenti.

I processi di riorganizzazione e ristrutturazione in atto nel Movimento, ivi comprese le operazioni ex art. 2112 c.c. nelle diverse accezioni, si stanno intensificando.

L'adeguamento dell'ammortizzatore sociale di settore , oltre che necessitato dalle previsioni di legge, si rendeva necessario per meglio fronteggiare le ricadute sui lavoratori dei processi in atto.

Per tali motivi, si è deciso di procedere in modo serrato nel confronto negoziale con Controparte, non soltanto per mantenersi all'interno della scadenza 31 ottobre 2013, allo stato posta dal legislatore quale termine utile per gli adeguamenti dei Fondi bilaterali di solidarietà di settore " preesistenti " alla legge n. 92/2012.

Il 13 p.v. il confronto con FEDERCASSE riguarderà il Testo coordinato del CCNL, così da mettere a disposizione dei lavoratori e dei rappresentanti sindacali un testo organico del CCNL, integrato con le modificazioni e integrazioni apportate con l'accordo di rinnovo del 21 dicembre 2012.

La scadenza del vigente CCNL è, come noto, il prossimo 31 dicembre 2013.

L'obiettivo del Testo coordinato del CCNL è, pertanto, tanto più urgente.

Vi sono, ancora, alcune importanti " code contrattuali " , che riprenderemo in altre comunicazioni, da affrontare con la Controparte.

Successivamente si dovrà porre mano al negoziato per il rinnovo del protocollo di settore sulle agibilità sindacali, scaduto e non prorogato, con l'obiettivo di concludere entro la scadenza del CCNL.

Avere messo al " sicuro " l'ammortizzatore sociale di settore è stato un obiettivo strategico. Il percorso di rinnovo dei CIR/CIA e la definizione di alcune importanti " code contrattuali " sono presupposti per l'apertura della fase successiva alla scadenza del CCNL.

Nel ringraziare le compagne e i compagni che hanno direttamente contribuito alle fasi di preparazione, approfondimento e negoziato, auspichiamo una significativa partecipazione alla riunione del Coordinamento nazionale del 14 novembre p.v. in Roma, presso il Salone della Federazione nazionale, delle strutture FISAC/CGIL e dei rappresentanti sindacali delle Banche di Credito Cooperativo della nostra Organizzazione.

Fraterni saluti.

Roma, 4 novembre 2013

Il Coordinamento Nazionale

Michele CERVONE – Fabrizio PETROLINI



Fisac Cgil
Credito Cooperativo

Nota tecnica in calce.

Secondo la legge, l'indennità ASPI spetta in presenza, fra gli altri, dei seguenti requisiti:

- Stato di disoccupazione involontario.

L'interessato deve rendere, presso il Centro per l'impiego nel cui ambito territoriale si trovi il proprio domicilio, una dichiarazione che attesti l'attività lavorativa precedentemente svolta e l'immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa.

L'indennità quindi non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale.

Il lavoratore ha diritto all'indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità ovvero di dimissioni per giusta causa.

Inoltre, la risoluzione consensuale non impedisce il riconoscimento della prestazione se intervenuta:

- nell'ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all'art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall'art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
- a seguito di trasferimento del dipendente ad altra sede distante più di 50 Km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o più con i mezzi pubblici.

Fattispecie di “ risoluzione consensuale “ del rapporto di lavoro che non impedisce il riconoscimento dell'ASPI.

Lavoratore che risolve consensualmente il rapporto di lavoro.

Il pagamento dell'ASPI è dovuto solo nelle ipotesi di risoluzione consensuale intervenuta in sede conciliativa.

Infatti, com'è noto, in base alla cd. Legge Fornero (art. 2 L.92/2012), l'ASPI viene riconosciuta ai lavoratori subordinati che abbiano involontariamente perso il posto di lavoro.

Dai beneficiari vengono esclusi (art. 2 comma 5 della L.92/2012) tutti coloro che abbiano interrotto il rapporto per risoluzione consensuale, "fatti i salvi i casi in cui quest'ultima sia intervenuta nell'ambito di una procedura di conciliazione di cui all'art. 7 della L. 604 del 1966" (ovvero nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo).

In particolare, il comma 40 dell'art. 1 della legge n. 92/2012, fra l'altro, prevede che:

7. Se la conciliazione ha esito positivo e prevede la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni in materia di Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e può essere previsto, al fine di favorirne la ricollocazione professionale, l'affidamento del lavoratore ad un'agenzia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), c) ed e), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

Il comma 40 prevede che : L'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e' sostituito dal seguente:

«Art. 7. - 1. Ferma l'applicabilità, per il licenziamento per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo, dell'articolo 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300, il licenziamento per giustificato motivo oggettivo di cui all'articolo 3, seconda parte, della presente legge, qualora disposto da un datore di lavoro avente i requisiti dimensionali di cui all'articolo 18, ottavo comma, della legge 20 maggio 1970, n. 300, e successive modificazioni, deve essere preceduto da una comunicazione effettuata dal datore di lavoro alla Direzione territoriale del lavoro del luogo dove il lavoratore presta la sua opera, e trasmessa per conoscenza al lavoratore. (omissis)



p.s.: data la complessità degli argomenti, saranno prodotti successivi approfondimenti.